

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2280 del 28/04/2026
Oggetto	LR 7/2004. VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO OPERE DI CANTIERIZZAZIONE SUL FIUME LAMONE IN COMUNE DI FAENZA (RA). RICHIEDENTE: RFI SPA. PROCEDIMENTO RA25T0025.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2418 del 28/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventotto APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: LR 7/2004. VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO OPERE DI CANTIERIZZAZIONE SUL FIUME LAMONE IN COMUNE DI FAENZA (RA). RICHIEDENTE: RFI SPA. PROCEDIMENTO RA25T0025.

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la DEL-2025-151 del 4/12/2025 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 “Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia”, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 “Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna”;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 “Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia”;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 “Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae”;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 “Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli”;

- la DET-2026-160 del 04/03/2026 “Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico”;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della regione Emilia-Romagna n. DET-AMB-2025-5511 del 29/09/2025, con la quale è stata rilasciata fino al 31/12/2026 alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. C.F. 01585570581, la concessione per l’occupazione temporanea di aree del demanio idrico in destra e sinistra del fiume Lamone ad uso opere di cantierizzazione per la manutenzione del ponte ferroviario, nel Comune di Faenza (RA). Le aree sono identificate catastalmente al foglio 132 parte del mappale 430, 222, 56,57, foglio 132 fronte mappale 206, 89, 57, foglio 152 parte del mappale 2, 9, 16, 17, 21, 22, 23, 53, 310, foglio 152 fronte mappale 16, 17, 692, 2 di detto Comune;

VISTA l’istanza, corredata dagli allegati tecnici, pervenuta il 24/03/2026 con protocollo n. 24/03/2026.0054157.E, con cui la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. C.F. 01585570581, con sede legale in Piazza della Croce Rossa n. 1 nel Comune di Roma (RM) ha richiesto la variante alla concessione per lavori di adeguamento sismico e consolidamento del ponte ferroviario;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 231 del 27/08/2025 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 16/04/2026, trasmessa e registrata al protocollo Arpae n. 6/04/2026.0069271.E ha rilasciato relativamente alla variante richiesta il nulla osta idraulico, di cui all’art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nostra nota del 30/03/2026 n. 30/03/2026.0058112.U;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all’interno di un parco o di un’area naturale

protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR n. 1174 del 10/07/2023;

- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. 27/04/2026.0076994.E del 27/04/2026;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 03/09/2025, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. che il richiedente è esentato dal pagamento del canone, in base agli artt. 59 e 60 del R.D. n. 1447 del 9 maggio 1912 secondo i quali le occupazioni a qualunque titolo degli alvei e di qualunque area demaniale improduttiva con linee ferroviarie e relativi manufatti non danno luogo ad alcun compenso o risarcimento, si applicano quindi le facoltà previste dal comma 5 dell'art. 20 della L.R. n. 7 del 14 Aprile 2004, essendo RFI S.p.A. quale "particolare utente" del demanio idrico;
3. che il richiedente è esentato dal versamento della cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015 poiché rientra fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati nell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la variante della concessione per accantieramento a scopo realizzazione di interventi di miglioramento idraulico, sismico e consolidamento del ponte ferroviario alla pk 50+027, in destra e sinistra del fiume Lamone, in comune di Faenza (RA);

- di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2026;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. C.F. 01585570581, con sede legale in Piazza della Croce Rossa n. 1 nel Comune di Roma (RM), la variante alla concessione RA25T0025 per l'occupazione temporanea di aree del demanio idrico in destra e sinistra del fiume Lamone ad uso opere di cantierizzazione per la manutenzione del ponte ferroviario, nel Comune di Faenza (RA). Le aree sono identificate catastalmente al foglio 132 parte del mappale 430, 222, 56,57, foglio 132 fronte mappale 206, 89, 57, foglio 152 parte del mappale 2, 9, 16, 17, 21, 22, 23, 53, 310, foglio 152 fronte mappale 16, 17, 692, 2 di detto Comune. Tale area è identificata negli elaborati grafici allegati all'istanza;
2. di confermare la data di scadenza della concessione al **31/12/2026**;
3. di confermare quanto stabilito nell'atto n. DET-AMB-2025-5511 del 29/09/2025;
4. di esentare dal pagamento del canone la Società RFI, in base agli artt. 59 e 60 del R.D. n. 1447 del 9 maggio 1912 secondo i quali le occupazioni a qualunque titolo degli alvei e di qualunque area demaniale improduttiva con linee ferroviarie e relativi manufatti non danno luogo ad alcun compenso o risarcimento, si applicano quindi le facoltà previste dal comma 5 dell'art. 20 della L.R. n. 7 del 14 Aprile 2004, essendo RFI S.p.A. quale "particolare utente" del demanio idrico;
5. di esentare la Società RFI dal pagamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e

condizioni della concessione ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015 poiché rientra fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati nell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

6. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto. Tale disciplinare integra il disciplinare della DET-AMB-2025-5511 del 29/09/2025;
7. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 16/04/2026, trasmessa e registrata al protocollo Arpae 16/04/2026.0069271.E, relativo alla variante di cui all'oggetto;
8. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
11. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
12. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
13. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà

pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. C.F. 01585570581, con sede legale in Piazza della Croce Rossa n. 1 nel Comune di Roma (RM). Procedimento RA25T0025. Tale disciplinare integra il disciplinare allegato alla DET-AMB-2025-5511 del 29/09/2025.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente disciplinare riguarda la **variante alla concessione RA25T0025 rilasciata con DET-AMB-2025-5511 del 29/09/2025 per la quale è previsto l'occupazione di aree del demanio idrico in destra e sinistra del fiume Lamone ad uso opere di cantierizzazione per la manutenzione del ponte ferroviario, nel Comune di Faenza (RA). Le aree sono identificate catastalmente al foglio 132 parte del mappale 430, 222, 56,57, foglio 132 fronte mappale 206, 89, 57, foglio 152 parte del mappale 2, 9, 16, 17, 21, 22, 23, 53, 310, foglio 152 fronte mappale 16, 17, 692, 2 di detto Comune. La presente variante riguarda l'occupazione temporanea di aree del demanio idrico per accantieramento a scopo realizzazione di interventi di miglioramento idraulico, sismico e consolidamento del ponte ferroviario alla pk 50+027, in destra e sinistra del fiume Lamone, in comune di Faenza (RA). Come risulta dalla documentazione allegata all'istanza.**

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2026.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone, in base agli artt. 59 e 60 del R.D. n. 1447 del 9 maggio 1912 secondo i quali le occupazioni a qualunque titolo degli alvei e di

qualunque area demaniale improduttiva con linee ferroviarie e relativi manufatti non danno luogo ad alcun compenso o risarcimento, si applicano quindi le facoltà previste dal comma 5 dell'art. 20 della L.R. n. 7 del 14 Aprile 2004, essendo RFI S.p.A. quale "particolare utente" del demanio idrico.

2. Il concessionario è esentato dal pagamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015 poiché rientra fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati nell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
4. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
6. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel

corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni del presente disciplinare sottoscritto per accettazione;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con nota del 16/04/2026 registrata al protocollo Arpae n. 16/04/2026.0069271.E di seguito riportate:

“Omissis ..

- *Le lavorazioni previste dovranno essere realizzate in conformità a quanto indicato nella documentazione assunta con prot. n. 16547 del 26/03/2026 dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile; in particolare, durante la cantierizzazione, senza realizzazione di ponteggi, alternando le lavorazioni in sponda destra e sinistra, e senza baraccamenti e depositi di materiali e mezzi nel corpo arginale; per quanto riguarda le lavorazioni in sé, senza alcun aumento di volume, superficie o sagoma del ponte stesso, non determinando quindi alcuna riduzione della sezione di deflusso;*

Di confermare ogni altra parte del Nulla Osta Idraulico rilasciato con propria determinazione dirigenziale 1812 del 13/06/2025 e rettificato con D.D. 1956 del 24/06/2025, che resta vigente in ogni sua parte, così come sottoscritto nel disciplinare di concessione e allegato alla stessa, fatte salve le variazioni espressamente qui approvate.

. ...omissis”

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell’Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell’Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all’aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. la subconcessione a terzi, totale o parziale, in attesa di autorizzazione.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle

sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.